



COMUNE DI CENTALLO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(seduta del 28/05/2018)

N. 38

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 1/2018 AL P.R.G.C. VIGENTE - APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE composto dai signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
CHIAVASSA Giuseppe	Presidente		X
PANERO Antonio	Vice Sindaco	X	
LAMBERTI Raffaella	Consigliere	X	
BARBERO Erica	Consigliere		X
ALLADIO Aldo	Consigliere		X
MATTALIA Guido	Consigliere	X	
MIGLIORE Paolo	Consigliere	X	
GROSSO Gian Franco	Consigliere		X
POMERO Silvana	Consigliere	X	
ORIGLIA Angelo	Consigliere	X	
GIRAUDO Mariano	Consigliere	X	
ALLIONE Marco	Consigliere	X	
GIRAUDO Pierluigi	Consigliere	X	
	Totale Presenti:	9	
	Totale Assenti:		4

* Assente Giustificato

A seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in via Straordinaria in Prima convocazione ed in seduta pubblica.

Assume la presidenza della seduta PANERO Antonio - Vice Sindaco con l'assistenza di ROSSI Dott.ssa Fulvia - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 38 DEL 28/05/2018

AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 1/2018 AL P.R.G.C. VIGENTE - APPROVAZIONE DEFINITIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno escono dalla Sala consiliare il Sindaco Chiavassa e l'Assessore Barbero portando a 9 il numero dei consiglieri presenti;

Assume la presidenza della seduta il sig. Panero -Vice Sindaco;

PREMESSO:

- che il Comune di Centallo è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 98 - 36911 del 10/04/19990 e successive varianti regolarmente approvate;
 - che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
 - che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
 - che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;
- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 9.890 ab.;

– che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 4.945 (ab 9.890 x 0,5), non ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate alcuna modifica. Anche con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto le modifiche di tale settore rientrano sommariamente nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 9.890 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Per quanto riguarda le aree produttive la superficie territoriale complessiva del PRG vigente risulta essere di mq. 536.031, generando un incremento massimo disponibile pari a mq. 32.161,8. Con la presente variante parziale e con quelle precedenti si è provveduto a modificare tale valore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R.. Le modifiche apportate risultano ampiamente comprese nell'incremento ammesso per le varianti parziali, come riportato nella tabella che segue. Relativamente all'incremento del 6% ammesso per le aree terziarie. La superficie territoriale complessiva del PRG vigente risulta essere di mq. 58.257, generando un incremento massimo disponibile pari a mq. 3.495,4. Con la presente variante parziale e con quelle precedenti non si è modificato tale valore. La possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R. risultano ancora interamente sfruttabili tramite le varianti parziali (vedasi schema riassuntivo);
- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante di adeguamento PAI	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie
		9.890		
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.)	Incremento 4%	536.031	58.257
	+/- 0,5		0,06	0,06
	4.945 mq	mc	32.161,8 mq	3.495,4 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP 1/2008				
VP 2/2010			+ 19.456	
VP 1/2011			+ 3.277	
VP 2/2011				
VP 1/2012			+ 3.818	
VP 1/2015			- 23.476	
VP 1/2018		- 457,4	+ 15.044	
TOTALE MODIFICHE	0	- 457,4	+ 18.119	0
RESIDUO A	+ 4.945 mq	457,4 mc	14.042,8 mq	3.495,4 mq
DISPOSIZIONE	- 4.945 mq	+ increm. 4%		

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Centallo con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 05 marzo 2018 ha individuato nella persona del Geom. FERRIONE Paolo, dipendente di questo Comune, l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 1/2018;
- che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si è consultato il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che il progetto preliminare è stato adottato con d.c. n. 21 del 05/03/2018 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con Determina Dirigenziale n. 580 del 27/04/2018 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 29130 del 04/04/2018, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;

- che, con nota prot. 45839 del 18/04/2018 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;
- con verbale in data 23.05.2018 prot. N. 5566 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica e lo stesso risulta recepito dalla Determina U.T. n. 86 del 24.05.2018;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale prot. n. 580 del 27/04/2018, dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che a seguito della pubblicazione sono pervenute altre due osservazioni sul progetto preliminare da parte di soggetti privati;
- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre alle osservazioni pervenute ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede di prendere atto della coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. stesso;

VISTO

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio – BRIGNONE Geom. Enrica: FAVOREVOLE;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Responsabile del Servizio – ROSSI Dott.ssa Fulvia: FAVOREVOLE;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) Di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) Che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) Di controdedurre alle osservazioni pervenute, secondo quanto specificato in relazione, accogliendole;
- 5) Di approvare la variante parziale n. 1/2018 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione e Schede delle aree;
 - Tav.3.1 – Territorio comunale - Carta di sintesi scala 1:5.000
 - Tav.3.2 – Territorio comunale - Carta di sintesi scala 1:5.000
 - Tav.4.1 - Concentrico scala 1:2.000
 - Tav.4.2 – Roata Chiusani scala 1:2.000
 - Tav.4.3 – San Biagio scala 1:2.000
- 6) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) Di dare atto che la presenta variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione con Verbale dell'Organo Tecnico prot. N. 5566 del 23.05.2018;
- 10) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);

- 11) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. BRIGNONE Enrica, cui si dà mandato per i successivi adempimenti.

Verbale fatto e sottoscritto in esecuzione all'Art. n.23 del Nuovo Statuto Comunale /2003

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
ROSSI Dott.ssa Fulvia